



Alle studentesse e agli studenti
Al personale docente e ATA
Al sito web

OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2025-2028

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota DGOSV prot. n. 42616 del 19 settembre 2025, avente ad oggetto ‘*Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – a.s. 2025/2026*’.

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna n. 40261 dell’8 ottobre 2025, che fissa le date di svolgimento delle votazioni nei giorni **23 novembre 2025 (8.00–12.00)** e **lunedì 24 novembre 2025 (8.00–13.30)**

VISTE le ordinanze ministeriali permanenti n. 215 del 15/7/1991 (“Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo istituto”), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;

VISTO il D.M. 297/1994 – Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, in particolare le norme concernenti gli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;

VISTO il DPR 263/2012 in particolare l’art. 7 c. 1 lettera c) “la rappresentanza dei genitori nel consiglio di istituto e nella giunta esecutiva è sostituita con la rappresentanza degli studenti”;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alle elezioni del Consiglio di Istituto per il triennio 2025-2028;

INDICE

le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2025-2028 da tenersi nelle giornate di **domenica 23 novembre 2025 (8.00–12.00)** e **lunedì 24 novembre 2025 (8.00–13.30)** presso il seggio unico di Viale Vicini 19 – Bologna.

La consistenza numerica del Consiglio di Istituto è la seguente:

- componente docenti: n° 8
- componente studenti (con le peculiarità di cui all’art. 7 del DPR 263/2012): n° 8
- componente ATA n° 2
- membro di diritto: n° 1 (Dirigente scolastico).

Si allega scadenziario e breve vademecum informativo.

Il Dirigente scolastico
Emilio Porcaro

ALLEGATO**SCADENZIARIO ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2025/2028**

Fase	Descrizione	Data 2025	Riferimento temporale ai sensi dell'art. 24, comma 2, O.M. 215/1991
1. Deposito elenchi elettori	Il Dirigente scolastico comunica gli elenchi elettorali distinti per componente e seggio.	19 ottobre 2025	35° giorno antecedente le operazioni di voto
2. Pubblicazione elenchi e sedi dei seggi	La Commissione elettorale deposita presso la segreteria gli elenchi e le sedi dei seggi per la contestuale pubblicazione all'Albo della sede scolastica e all'Albo on line.	29 ottobre 2025	25° giorno antecedente le operazioni di voto
3. Presentazione delle liste dei candidati	Le liste dei candidati, per ciascuna componente, possono essere presentate in orario d'ufficio dalle ore 9.00 di lunedì 3 novembre fino alle ore 12.00 di sabato 8 novembre 2025 .	3–8 novembre 2025	Dal 20° al 15° giorno antecedente le operazioni di voto
4. Propaganda elettorale	È consentita la propaganda elettorale mediante affissione dei programmi e diffusione di scritti nella scuola, previa richiesta al Dirigente scolastico.	dal 5 al 21 novembre 2025	Dal 18° al 2° giorno antecedente le operazioni di voto
5. Nomina dei seggi e pubblicazione liste definitive	La Commissione elettorale pubblica le liste definitive dei candidati e nomina i seggi.	18 novembre 2025	5° giorno antecedente le operazioni di voto
6. Operazioni di voto	Le votazioni si svolgono presso il seggio unico costituito presso la sede di Viale Vicini 19 – Bologna: • Domenica 23 novembre 2025, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 • Lunedì 24 novembre 2025, dalle ore 8.00 alle ore 13.30	23–24 novembre 2025	Date fissate dalla nota USR n. 40261/2025
7. Proclamazione eletti	Il seggio elettorale n. 1, integrato, procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla chiusura delle operazioni di voto.	entro il 26 novembre 2025	

Ciascuna categoria (docenti, ATA, studenti) elegge i propri rappresentanti

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.

Assenza dal servizio del personale docente: conservazione del diritto di elettorato. Il personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli OO.CC. della scuola. Il personale docente che si trova nella situazione precedentemente descritta e che sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180 giorni può esercitare l'elettorato attivo e passivo per il Cdl. I due punti di cui sopra si applicano anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. Assenze dal servizio del personale docente: perdita del diritto di elettorato. Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di istituto, salvo quanto stabilito nell'art. 11 dell'OM 215/91 ("conservazione del diritto di elettorato"). Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo. Il personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola. Ciò si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione. Assenze dal servizio del personale A.T.A.: perdita del diritto di elettorato. Il personale A.T.A. che non presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo perde il diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o d'istituto. Perde altresì il diritto di elettorato il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia.

Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

Si sottolinea, inoltre, che:

1. Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori di quella lista. La lista deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini di scadenza sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere. Le liste per le componenti devono essere presentate da:

- per la componente studenti: almeno 20 studenti
- per la componente docenti: almeno 1/10 del personale docente
- per la componente ATA: almeno 1/10 del personale ATA (minimo 2)

Le suindicate liste dovranno successivamente essere consegnate personalmente da uno dei firmatari in segreteria didattica.

2. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista.

3. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.

4. I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico. Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell'ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste.

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Si ricorda inoltre che:

Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.

Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.

MODALITÀ DI VOTAZIONE

All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull'elenco degli elettori. Sull'apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati. Il VOTO va espresso mediante l'apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

Il voto deve essere espresso personalmente e mai per delega, secondo le seguenti modalità: 1. il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta; 2. le preferenze vanno indicate apponendo una croce nella casella accanto al nominativo prestampato del candidato; 3. il numero di preferenze esprimibili per le componenti genitori e docenti nel Consiglio d'Istituto è uguale a due, per il personale ATA è esprimibile una sola preferenza; 4. Si precisa che deve essere votata una sola lista e le preferenze devono essere date ai candidati della medesima lista (non è ammesso voto disgiunto).

I seggi elettorali saranno composti da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario. Il personale della scuola nominato quale membro di commissione o seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista, deve essere esonerato quando necessario dalle prestazioni di servizio. Prima dell'inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Alle ore 8:00 dei due giorni dedicati alle operazioni di voto il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli elettori. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell'ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori. Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti

Delle operazioni di scrutinio si redige duplice verbale originale sottoscritto in ogni foglio da presidente e scrutatori presenti. Dal processo verbale devono risultare: a) il numero degli elettori e dei votanti, distinti per ogni categoria; b) il numero di voto attribuiti a ciascuna lista; c) il numero di voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato. Se l'elettore ha espresso preferenza per candidati di una lista diversa da quella contrassegnata, il voto deve essere validamente attribuito alla lista prescelta e non ai candidati. Se, invece, l'elettore ha espresso le preferenze per il/i candidati senza contrassegnare alcuna lista, il voto viene validamente attribuito alla lista del/dei candidati prescelti ai quali si riconosce la preferenza. Se le preferenze

esprese sono eccedenti il numero massimo consentito, il presidente procede alla riduzione delle preferenze eccedenti rispettando l'ordine di inserimento dei candidati nella lista. Le schede elettorali che non indicano voto/i di preferenza per i candidati sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista selezionata. L'annullamento della scheda viene disposto solo qualora il presidente e gli scrutatori non abbiano potuto interpretare in alcun modo la volontà dell'elettore (ad esempio, quando sono state selezionate due liste, o il voto reca un esplicito segno di riconoscimento). Dei due verbali originali predisposti da ciascun seggio al termine delle operazioni di scrutinio, uno è depositato presso l'istituto, l'altro, posto in busta chiusa, recante la dicitura "Elezioni del Consiglio d'Istituto" deve essere rimesso al seggio competente a procedere all'attribuzione dei posti ed alla proclamazione degli eletti.

Le operazioni di attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1, integrato allo scopo da altri due componenti individuati dal dirigente scolastico tra i membri degli altri seggi elettorali. L'atto di nomina deve essere predisposto e comunicato ai diretti interessati almeno 3 giorni prima della votazione. Appena ricevuti i verbali degli scrutini degli altri seggi, il seggio n. 1, nella sua nuova composizione, riassume gli esiti delle operazioni di scrutinio di tutti gli altri seggi, che acquisisce quali dati non modificabili. Quindi procede alla determinazione della cifra individuale di ciascuna lista, sommando i voti validi risultanti dagli atti trasmessi dai diversi seggi e la cifra individuale di ciascun candidato, sommando i voti di preferenza.

Per l'assegnazione del numero di consiglieri a ciascuna lista si procede come indicato di seguito: 1. si divide la cifra elettorale, data dalla somma dei voti validi per ciascuna lista, per: 1,2,3,4...fermandosi al numero dei consiglieri da eleggere per la correlata componente; 2. si selezionano, in ordine decrescente, i quozienti più alti, fino a raggiungere il numero di consiglieri da associare a quella data componente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria dei quozienti ordinati in senso decrescente. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità anche di cifra elettorale, si procederà per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, allora i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti. Nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista si determinano i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. A parità di preferenze ottenute, i candidati di una stessa lista sono individuati in funzione dell'ordine numerico di collocazione nella lista. Lo stesso criterio si segue nel caso in cui tutti i candidati della stessa lista non abbiano ottenuto alcuna preferenza.

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 procede alla proclamazione degli eletti nelle 48 ore successive alla conclusione delle operazioni di voto, mediante comunicazione del correlato elenco pubblicato all'albo on line. I rappresentanti di lista o i candidati interessati possono presentare motivato ricorso avverso la proclamazione degli eletti entro i successivi 5 giorni alla commissione elettorale, che decide in merito nel termine di 5 giorni.

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo on line e sul sito web istituzionale del CPIA ai sensi dell'art. 29 della O.M. n. 215/1991